



Prefettura di Vicenza

Ufficio Territoriale del Governo

AREA TERZA - SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO,
AFFARI LEGALI, CONTENZIOSO E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

Fasc. n. 2025/5642 AREA III-PAT

VISTA l'istanza, pervenuta in data 04.08.2025, con la quale il Presidente della "A.S.D. O.E.S. Organizzazione Eventi Sportivi di Bassano del Grappa" con sede a Bassano del Grappa (VI) in Via Piave n.27, Ente organizzatore della gara ciclistica, denominata "**100° Astico-Brenta**", prevista per il giorno **8 settembre 2025**, con partenza dal Comune di Rossano Veneto (VI) alle ore 12.00, ha chiesto la sospensione del traffico veicolare sulle strade di questa provincia interessate dalla suddetta competizione sportiva;

VISTI il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade comunali, provinciali, regionali e statali dei Comuni di Tezze sul Brenta, Nove, Schiavon, Pozzoleone, Bressanvido, Marostica, Pianezze, Colceresa, Sarcedo, Zugliano, Lugo di Vicenza, Fara Vicentino, Salcedo, Breganze, Lusiana Conco, Bassano del Grappa, Rosà, Sandrigo, Cartigliano e Rossano Veneto in Provincia di Vicenza;

VISTA l'autorizzazione allo svolgimento della predetta competizione ciclistica, rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Vicenza con la nota prot. n. 16594 AM/vg, Pratica B2104-2025 - Repertorio Autorizzazioni 779/2025, in data 27 agosto 2025;

VISTO l'art. 9, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada"), modificato, da ultimo, dalla Legge 9 aprile 2025, n. 58, e in particolare il comma 7-bis, che prevede che "La sospensione temporanea è disposta, per le competizioni che si svolgono interamente nel territorio di un solo comune, dal sindaco e, negli altri casi, dal prefetto";

LETTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 14029 dell'8 maggio 2025;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del richiamato art. 9, comma 7-bis C.d.S., la sospensione temporanea della circolazione lungo la parte del percorso di gara ricadente nel territorio di questa provincia;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione il giorno **8 settembre 2025**, a partire **dalle ore 12.00 fino alle ore 16.13** e comunque fino all'arrivo dell'ultimo concorrente, per tutto il percorso della competizione sopraindicata, compreso nel territorio di questa provincia, riprodotto nell'allegata tabella che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento.



Prefettura di Vicenza

Ufficio Territoriale del Governo

AREA TERZA - SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO,
AFFARI LEGALI, CONTENZIOSO E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

Fasc. n. 2025/5642 AREA III-PAT

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara ciclistica” fino al passaggio di quello con il cartello mobile “fine gara ciclistica”. In ogni caso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli Organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto divieto ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio, pronto soccorso ed emergenza, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata dai predetti Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell'Organizzazione abilitato per la scorta tecnica, munito di idonei segni di riconoscimento, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità



Prefettura di Vicenza

Ufficio Territoriale del Governo

AREA TERZA - SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO,
AFFARI LEGALI, CONTENZIOSO E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

Fasc. n. 2025/5642 AREA III-PAT

di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.11.2002 n.29;

■ l'Organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;

■ gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;

■ gli Organizzatori della manifestazione sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui alla deliberazione n. 1080 in data 17.4.2007 della Giunta Regionale del Veneto in attuazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22.

■ i Comuni e gli Enti proprietari delle strade interessate dovranno predisporre obblighi, i divieti e le limitazioni della sosta a carattere temporaneo, per ciascuna strada o per ciascun tratto di essa interessati, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade.

Gli Organizzatori avranno cura di dare la massima pubblicità al presente provvedimento avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Vicenza, *data del protocollo*

IL DIRIGENTE

Viceprefetto aggiunto

(*Marco De Rosa*)